

1116 - 7 NOV 2003



Handwritten signature or initials

Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 35bis, Prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*). Art. 9 della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura,

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTA la legge 3 ottobre 2002, n. 221;

VISTA la legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2002, n. 3 con la quale è stata modificata la legge regionale n. 17 del 1995;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997, concernente: "Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157", con il quale sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili, tra le altre, la specie Sturno (*Sturnus vulgaris*);

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29/7/1998;

VISTA la direttiva (CEE) n. 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della citata Direttiva (CEE) n. 79/409, consente di derogare dalle disposizioni di protezione assoluta, tra le diverse ipotesi, anche per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;

CONSIDERATO che il Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato con D.C.R. n. 450 del 29/7/1998, prevede che il controllo delle specie che originano danni accertati viene esercitato nei limiti di legge, sentito l'LN.F.S., attraverso forme di prelievo venatorio programmate;

CONSIDERATO che alcune Province del Lazio hanno richiesto il prelievo in deroga degli storni e passerii a motivo dei danni che le predette specie arrecano a talune coltivazioni agricole sul territorio provinciale;

CONSIDERATO che le principali Organizzazioni professionali agricole con note n. 470/03 del 06/10/03, n. 6427 del 08/10/03, hanno richiesto il prelievo in deroga degli storni e passerii a motivo dei danni che le predette specie arrecano a talune coltivazioni agricole sul territorio regionale;

CONSIDERATO che la Regione ha richiesto con nota n. 91678/07 del 06/10/2003 all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) di esprimere, nel merito, un parere;

CONSIDERATO che l'I.N.F.S. con nota n. 7849/T-A61 del 15/10/2003 ha valutato favorevolmente il piano di controllo predisposto dalla Regione, in quanto finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dei danni che la specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) produce alle colture agricole ed in particolare alle colture olivicole;

CONSIDERATO, altresì, che nel citato parere, l'I.N.F.S. propone, al fine di ottenere risultati concreti, di prevedere nel suddetto piano che il prelievo avvenga in aree geograficamente localizzate e nei periodi in cui il rischio di danneggiamento per le colture è massimo;



1116 - 7 NOV. 2003

Q



CONSIDERATO che, l'Italia è interessata dal passaggio di ingenti quantitativi della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), stimabili quantitativamente in un terzo dei contingenti nidificanti in Europa, corrispondente ad un quantitativo nell'ordine di decine di milioni di individui, e, che se parte di essi sostano per brevi periodi, altri si fermano nel nostro Paese anche per svernare, come nel caso del Lazio;

CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra riportate, appare necessario applicare interventi di contenimento della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) sul territorio degli ATC del Lazio in corrispondenza degli oliveti e nelle loro immediate vicinanze e fino al completamento della raccolta delle olive (periodo novembre - gennaio);

RITENUTO che, a motivo della diffusa distribuzione sul territorio laziale delle zone olivetate, appare comunque necessario, ai fini della prevenzione dei danni derivabili alle produzioni agricole sopraindicate, autorizzare il predetto prelievo in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), demandando alle Province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, la determinazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché i periodi di attuazione, gli orari giornalieri del prelievo, previo rilascio ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Regione Lazio interessati a tale prelievo, di un apposito modulo sul quale registrare tutti i dati prescritti dal comma 4 dello stesso articolo;

all'unanimità,

DELIBERA

1. In conformità con le premesse, di autorizzare ai sensi dell'art. 35bis della legge regionale n. 17 del 1995, il prelievo in deroga alla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) sul territorio degli ATC del Lazio in corrispondenza degli oliveti e nelle loro immediate vicinanze dalla data della presente deliberazione al 31 gennaio 2004, ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Regione Lazio in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, con i mezzi di cui all'art. 21, comma 1 della stessa legge regionale n. 17 del 1995.
2. Le Province dovranno stabilire, ai sensi del citato articolo 35 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, le modalità di attuazione del prelievo stesso dandone preventiva comunicazione alla Regione Lazio e fermo restando che per ogni giornata di caccia consentita, il cacciatore non potrà prelevare più di venti capi complessivi giornalieri.
3. I cacciatori legittimati al prelievo in deroga della specie sopraindicata hanno l'obbligo di adempiere a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 35bis della legge regionale n. 17 del 1995.
4. Le Province, entro il 30 aprile 2004, provvedono alla elaborazione dei dati di prelievo della predetta specie ed alla trasmissione alla Regione, ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge n. 221/2002, di una circostanziata relazione contenente, almeno, la specificazione, per ogni A.T.C., delle località interessate al prelievo, del numero dei cacciatori che hanno effettuato il prelievo e del numero di capi prelevati, nonché una valutazione degli effetti dell'azione di prelievo sul territorio provinciale.
5. La mancata riconsegna, da parte dei cacciatori autorizzati al prelievo, alla Provincia entro la data del 20 marzo 2004 del modulo previsto dal comma 4 dell'articolo 35bis della legge regionale n. 17 del 1995, comporta la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47, comma 3 della Legge Regionale n. 17 del 1995.
6. Per le inadempienze connesse con l'esercizio del prelievo in deroga, di cui alla presente deliberazione, oltre alle disposizioni di cui al punto 5, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 157 del 1992, alla legge regionale n. 17 del 1995 ed alla legge regionale n. 3 del 2002.
7. La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

